

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.30.02.13
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSOMARE



Roma, 27 Giugno 2014

**NOR14226
SM**

Oggetto: archiviazione elettronica dei documenti fiscali. Decreto del Ministero dell'Economia.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 Giugno u.s (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 Giugno), sono stati semplificati gli adempimenti connessi alla conservazione elettronica dei documenti fiscali.

In particolare, segnaliamo:

- gli ultimi due commi dell'art. 3, per effetto dei quali il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, da effettuarsi entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4 ter del decreto legge 357/1994 (convertito con Legge 489/1994). Ciò significa che questo riferimento temporale deve apporsi entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali mentre, con la precedente normativa, per le fatture la procedura era quindicinale.
- L'art. 5, che obbliga il contribuente che decida di conservare in formato elettronico i documenti rilevanti ai fini tributari, a comunicare questa scelta all'interno della dichiarazione dei redditi. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, su richiesta, messo a disposizione su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente o presso il luogo dove sono conservate le scritture ai sensi dell'art. 35 del dpr 633/72. L'esibizione per via telematica sarà possibile, secondo le specifiche che verranno fissate dalle competenti Agenzie fiscali.
- L'art. 6 prescrive che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, è corrisposta mediante il modello F24 con modalità telematica. Per le fatture, gli atti, i documenti ed i registri emessi o utilizzati durante l'anno, il pagamento dell'imposta avviene in unica soluzione entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali va assolto il bollo, devono annotare l'assolvimento dell'imposta avvenuto ai sensi del decreto in esame.

Il testo del decreto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.